

Adorno Antonio

Da: Adorno OASI CANA [FamigliaVita] [associazione@oasicana.it]
Inviato: venerdì 13 aprile 2007 11.38
A: info@oasicana.it
Oggetto: Macché Dico, per tutelare il partner meglio fare testamento - Avvenire

Carissimo Associazione OASI CANA Onlus, ecco le notizie su Famiglia e Vita



Oggi attorno alla famiglia e alla vita si svolge la lotta fondamentale della dignità dell'uomo (Giovanni P. II)

Macché Dico, per tutelare il partner meglio fare testamento

di **Ilaria Nava** - da Avvenire del 16 marzo 2007

Il disegno di legge sulle coppie di fatto prevede in capo al convivente anche diritti successori. Questi sono subordinati al protrarsi del rapporto per almeno nove anni, al termine dei quali il partner entra nella successione legittima dell'altro.

Attualmente nel nostro ordinamento ogni persona maggiorenne e non interdetta per infermità di mente, può decidere a chi destinare i propri beni dopo la morte, redigendo un testamento. Il Codice civile prevede per alcune categorie di persone, detti *legittimari*, un diritto intangibile ad una quota del patrimonio, indipendentemente dalle disposizioni testamentarie. Se invece una persona non ha redatto testamento, la legge determina i criteri e i soggetti a cui tali beni devono essere assegnati.

Al convivente titolare di un DiCo, il disegno di legge attribuisce in sede di successione legittima (ossia senza testamento) una grossa fetta di patrimonio, la cui consistenza muta a seconda che siano presenti o meno altri familiari, di cui si riducono le rispettive quote. Inoltre, visto che il DiCo può essere fatto anche tra parenti, potrebbe accadere che i diritti già previsti dal Codice civile si sovrappongano a quelli derivanti dalla convivenza. Ciò si potrebbe verificare, ad esempio, qualora il DiCo sia stipulato tra nonno e nipote: se il nonno muore e anche il figlio di lui fosse morto, il nipote erediterebbe sia in qualità di erede legittimo che in qualità di titolare del DiCo. Fin qui tutto bene. La situazione si complica, e non di poco, se nella stessa situazione ci fossero più nipoti, di cui solo uno è titolare del DiCo con il nonno. Tutti i nipoti sono (in assenza o per rinuncia del loro genitore, figlio del nonno deceduto) *legittimari* ma uno solo è anche convivente. Come coordinare queste disposizioni?

«Il diritto delle successioni è una materia assai complessa – osserva Giovanni De Marchi, notaio a Milano – ha una sua logica interna molto rigorosa. Per tale motivo mi chiedo come il disegno di legge del governo possa inserirsi in esso senza che sia compiuta anche una delicatissima opera di armonizzazione e coordinamento tra le norme». Tutto ciò è ancora più inspiegabile se si pensa che ogni persona può decidere in assoluta libertà a chi lasciare i suoi beni attraverso il testamento, senza che si introducano macchinose fattispecie speciali. «Il testamento – prosegue De Marchi – è un atto molto semplice, ed è perfettamente valido anche se è redatto su un qualunque pezzo di carta e conservato a casa. Non ha alcun costo, è revocabile, e richiede solo i requisiti formali dell'olografia (scrittura di pugno da parte del testatore), della data e della sottoscrizione. La redazione da parte del notaio non aggiunge nulla alla sua efficacia, e da questo punto di vista testamento pubblico notarile e testamento olografo sono identici».

L'unico ostacolo alla libera destinazione dell'eredità al proprio convivente, è costituito dall'eventuale presenza dei *legittimari*, ossia di quelle persone (figli, coniuge e ascendenti in assenza di figli) la cui quota è intangibile e non può essere toccata nemmeno attraverso una disposizione testamentaria. In tal caso, quindi, con il testamento non è possibile devolvere l'intero patrimonio al convivente, ma solo la parte disponibile. «La disciplina dei Dico – continua il notaio De Marchi – così come descritta nel disegno di legge e nella relativa scheda di lettura, non risolve questo problema perché non prevede quote di riserva per il convivente. Pertanto, sotto questo profilo non cambia nulla perché le quote riservate ad eventuali legittimari sono in ogni caso sottratte al convivente, con o senza Dico».

Il fatto che per il convivente non sia prevista alcuna quota di riserva affievolisce la funzione per la quale alcuni auspicano una disciplina sulle coppie di fatto, ossia la tutela del convivente. Infatti, nulla vieterebbe ad una persona di contrarre un Dico, che formalmente conferisce ai due reciproci diritti successori e la garanzia di essere tutelati in caso di morte del partner. Tutela che però potrebbe rivelarsi assolutamente infondata qualora uno dei due, all'insaputa dell'altro, rediga un testamento destinando tutti i suoi beni ad un terzo. Ancora una volta, la disciplina sulle coppie di fatto presterebbe il fianco ad abusi, perché se morisse il convivente che non ha redatto testamento l'altro erediterebbe; se invece morisse quello che ha fatto testamento, al compagno non andrebbe nulla, pur avendo l'illusione di essere tutelato dal DiCo.

Un altro argomento in base al quale viene invocata una legge sulle convivenze riguarda l'imposta di successione, che nel caso di passaggio di patrimonio tra "estranei" è più elevata. «In realtà questa imposta,

che era stata abolita ed ora è stata reintrodotta – conclude De Marchi – si paga in pochissimi casi, dal momento che è prevista una franchigia molto alta, al di sotto della quale l'imposta non è dovuta. Ritengo che sia auspicabile una seria discussione sull'opportunità o meno di eliminare o ridurre un'imposta in base ad un vincolo intrinsecamente instabile come quello disciplinato dai Dico, tenendo conto che ciò comporta nuovi oneri per lo Stato; in ogni caso, se questo problema è così sentito, mi chiedo se non sia il caso di risolverlo modificando direttamente il regime dell'imposta, anziché quello della convivenza».

Associazione OASI CANA Onlus newsletter

designed by Antonio Adorno

<http://www.oasicana.it>

La presente e-mail fa parte del servizio di documentazione del Centro Studi sulla Famiglia "Sedes Sapientiae" dell'Associazione OASI CANA Onlus, (www.oasicana.it). Si tratta di studi, ricerche, segnalazioni, notizie relative alla Famiglia e alla Vita.

[Puoi trovare tutte quelle precedentemente inviate \[http://www.oasicana.it/elenca_files_2007/elencafilesnw.php\]\(http://www.oasicana.it/elenca_files_2007/elencafilesnw.php\)](http://www.oasicana.it/elenca_files_2007/elencafilesnw.php)

Se Ti sono di disturbo o non vuoi più riceverne puoi cancellarti automaticamente [cliccando qui](#)

Chi avesse ricevuto questa mail da altri e volesse iscriversi a questa lista basta che [clicchi qui](#).

sei iscritto con l'indirizzo info@oasicana.it

Per qualsiasi esigenza o per segnalarmi eventuali notizie o altro che ritieni sia utile far circolare fra di noi inviandomi una mail a info@oasicana.it. - Antonio Adorno

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le comuniciamo che i suoi dati personali sono trattati per le finalità connesse alle attività di comunicazione della Associazione OASI CANA Onlus. I trattamenti sono effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati. Il titolare dei trattamenti è l'Associazione OASI CANA Onlus, con sede in Palermo, Corso calatafimi, 1057.

Il responsabile dei trattamenti è l'Ing. Antonio Adorno, domiciliato per la carica presso la suindicata sede.

In relazione ai trattamenti dei dati che la riguardano, lei potrà rivolgersi al suddetto responsabile per esercitare i suoi diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice. In qualunque momento lei lo desidera può richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dalla mailing list seguendo le istruzioni suindicate o inviando una e mail all'indirizzo info@oasicana.it.